



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
IV - Relazioni Sindacali



m\_dg.GDAP.20/02/2020.0059334.U

All'Organizzazione Sindacale S.A.P.Pe.  
Via Trionfale ,79/a  
00136 ROMA

**OGGETTO:** Corpo di Polizia Penitenziaria, ruolo dei Sovrintendenti: mancato adeguamento stipendiale – denominazione di Coordinatore.  
Nota S.A.P.Pe. n. 36-2020 del 16 gennaio 2020.

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S. con la nota in oggetto, si partecipa, a seguito di notizie acquisite, dalla competente articolazione di questa Direzione Generale, quanto segue.

L'articolo 37, comma 3, lettera a), del d.lgs n. 95/2017, disponendo l'integrazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha previsto ai commi 5-bis e 5-ter del medesimo, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'attribuzione - ai sovrintendenti capo che maturano *otto anni* di effettivo servizio nella qualifica - della denominazione di "coordinatore", stabilendo una serie di requisiti e presupposti .

Come espressamente previsto dall'art. 15, comma 5-bis, del d.lgs n. 443/1992, connessa al conferimento della denominazione è l'attribuzione, ferma restando la qualifica rivestita, di particolari compiti, tra le mansioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, relative al personale del ruolo dei sovrintendenti.

L'articolo 44, comma 25, di tale decreto legislativo n. 95/2017 reca altresì disposizioni transitorie per il riconoscimento - tra l'altro - della denominazione sopra indicata al personale del ruolo dei sovrintendenti con



# Ministero della Giustizia

riduzione di permanenze inferiori a quella previste dagli art. 20 e 21 del decreto legislativo n. 443/1992, ovvero senza riduzione, applicandosi le riduzioni di anzianità (rispetto a quella prevista per tale ruolo a regime di otto anni) indicate in una apposita tabella ( la TAB. C) allegata al dlgs 95/2017.

Tanto premesso l'attribuzione della denominazione per il personale già destinatario dell'art. 44, comma 21, del D.Lgs. 95/2017 può avvenire, in deroga alla disciplina a regime, ma fermi restando il possesso dei requisiti ed i conseguenti motivi di esclusione previsti, al maturare di quattro (e non otto) anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo.

Presupposto imprescindibile per l'attribuzione della denominazione è, comunque e sempre, il rivestire la qualifica di sovrintendente capo.

E' opportuno rilevare, inoltre, che a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017 l'Amministrazione ha emanato una serie di ministeriali con le quali volta per volta sono state diramate le disposizioni per l'applicazione delle previsioni introdotte dalla citata normativa. Tra esse la ministeriale 29 gennaio 2019, n. 29527.

Con il suindicato P.D.G. 3 maggio 2019, n. 3398, al termine della verifica degli atti trasmessi da tutte le articolazioni territoriali avuto riguardo ai dipendenti **a)** con qualifica di *sovrintendente capo*, **b)** in possesso dei requisiti di anzianità prescritti **c)** ed in assenza delle cause di preclusione stabilite, si è proceduto a conferire la denominazione di coordinatore al personale avente diritto, tra i quali, ovviamente, non possono risultare coloro che non appartenevano più al ruolo dei sovrintendenti.

Alla data di decorrenza della denominazione infatti il personale menzionato da codesta O.S., pur essendo stato destinatario delle particolari disposizioni di cui al comma 21 del d.lgs 95/2017 (che ha previsto una serie di benefici nei confronti del solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs n. 95/2017 che era stato vincitore di determinati concorsi per vice sovrintendente), non apparteneva più al ruolo dei sovrintendenti con la qualifica di sovrintendente capo essendo stato nominato, con P.D.G. 12 luglio 2018, allievo vice ispettore con decorrenza 10 settembre 2018 e ciò per tutta la durata del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso cui il medesimo personale aveva partecipato. Per l'intera durata del corso e fino alla decorrenza



# Ministero della Giustizia

della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, conferita con P.D.G. 2 aprile 2019, con decorrenza 21 marzo 2019, gli interessati risultavano in servizio come *allievi vice ispettori*; nei confronti dei medesimi, come espressamente previsto dalla normativa vigente, ha trovato applicazione l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 443/1992, e cioè l'istituto della c.d. aspettativa speciale ivi previsto.

In conclusione si rileva che la denominazione di sovrintendente capo "coordinatore" è riservata al personale con qualifica di sovrintendente capo, in possesso di una determinata anzianità ed in assenza di cause ostative ben precise. Come evidente gli interessati alla data di decorrenza della denominazione di sovrintendente capo coordinatore non rivestivano più la qualifica di sovrintendente capo essendo tutti appartenenti al ruolo degli ispettori in qualità di allievi e, pertanto, a norma di legge ad essi non poteva e non può essere conferita la denominazione richiesta.

Per completezza d'informativa si evidenzia che l'Avvocatura Generale in sede di giudizio, a seguito del ricorso proposto da alcuni avverso il mancato conferimento della denominazione di coordinatore, ha ritenuto corretto e difeso il comportamento dell'Amministrazione laddove, in mancanza di un presupposto essenziale, ineludibile ed incontrovertibile e cioè il possesso - ad una data stabilita - di una determinata qualifica prevista per legge non ha potuto e non poteva procedere all'attribuzione di quanto non assolutamente spettante. In tal senso non si è fatto altro che attenersi alle disposizioni normative vigenti.

Per ultimo si segnala che in ordine al ricorso pervenuto il TAR Lazio - sez. I Quater non ha ritenuto di concedere la misura cautelare richiesta non ravvisando "*... alcun pregiudizio grave ed irreparabile cui sarebbero esposti i ricorrenti nelle more della trattazione del ricorso nel merito, che, comunque, ad una sommaria cognizione, non presenta motivi di fondatezza...*", condannando i ricorrenti al pagamento delle relative spese processuali.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi